



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/03/2017 in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Marzo alle ore 17:00 in Civitavecchia, nella Sala Consigliere del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1	COZZOLINO ANTONIO	P	14	LA ROSA EMANUELE	P
2	RICCETTI ALESSANDRA	P	15	LA ROSA ROLANDO	P
3	D'AMBROSIO ELENA	P	16	GIROLAMI LUCIANO	A
4	BARBANI CLAUDIO	P	17	PIENDIBENE MARCO	A
5	FLOCCARI FULVIO	P	18	STELLA PAOLA RITA	A
6	BRIZI DANIELE	P	19	DI GENNARO MARCO	A
7	TRAPANESI FABRIZIA	P	20	MECOZZI MIRKO	A
8	PUCCI MARCO	P	21	GRASSO MASSIMILIANO	P
9	MENDITTO DARIO	P	22	PERELLO DANIELE	A
10	MANUNTA MATTEO	P	23	D'ANGELO ANDREA	A
11	FORTUNATO FRANCESCO	P	24	DE PAOLIS SANDRO	A
12	RIGHETTI FABRIZIO	P	25	GUERRINI MAURO	A
13	BAGNANO RAFFAELLA	A			

PRESENTI: 15

ASSENTI: 10

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza il Presidente del Consiglio, Riccetti Alessandra, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Caterina Cordella.

Sono presenti gli Assessori: CECCARELLI ALESSANDRO, D'ANTO' VINCENZO, LUCERNONI DANIELA, TUORO FLORINDA

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, MENDITTO DARIO, GRASSO MASSIMILIANO

Si dà atto che prima della votazione illustra il provvedimento l'assessore Tuoro ed interviene il Sindaco.

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata l'allegata proposta n. 28 del 2/3/2017 dell'ufficio Tributi e Entrate;
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare "Bilancio – Politiche finanziarie – Fondi Europei" nella seduta del 13/3/2017;
- Visto l'esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Barbani, Menditto e Grasso, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	15	VOTANTI	15
FAVOREVOLI	13		
CONTRARI	2 (Riccetti e Grasso)		

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta n. 28 del 2/3/2017 dell'ufficio Tributi e Entrate, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile con voti favorevoli 13 e contrari 2 (Riccetti e Grasso) su presenti e votanti n. 15 consiglieri.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del consiglio comunale n. 1 in data 28/11/2013, il quale all'articolo 14 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del , dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € 14.578.839,46, così ripartiti:

COSTI FISSI € . 7.872.250,49

COSTI VARIABILI € 6.706.588,97

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 27/04/2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto in proposito di determinare le tariffe della TARI garantendo l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività ;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) quale parte integrante e sostanziale;

Visti inoltre gli articoli da 24 a 26 del regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle riduzioni e agevolazioni;

Preso atto che tali riduzioni/agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 690. Della legge n.147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari

Preso atto che nel regolamento TARI sono presenti le seguenti riduzioni/agevolazioni:

- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- Compostaggio;

- Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
- Recupero rifiuti assimilati per le utenze non domestiche;
- Utenze non stabilmente attive

il cui costo di € 325.470,00 viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 14 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi degli articoli da 24 a 26 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni/agevolazioni:

- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- Compostaggio;
- Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
- Recupero rifiuti assimilati per le utenze non domestiche;
- Utenze non stabilmente attive

il cui costo di € 325.470,00 viene posto a carico delle tariffe TARI;

3) di quantificare in € 14.578.839,46 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, data l'urgenza di approvare il bilancio di previsione e suoi allegati con separata votazione espressa nei modi di legge

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Riccetti Alessandra

Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Caterina Cordella

Atto firmato digitalmente

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2017

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2017– METODO NORMALIZZATO

con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi e costi variabili:** in assenza di dati certi disponibili, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 52% e il 48%) è stata effettuata basandosi sul mantenimento della proporzione del gettito attribuibile alle due categorie dell'anno precedente.
- **coefficienti:** Il metodo normalizzato conduce alla determinazione delle tariffe del tributo, diversificate tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, che dipendono da alcuni parametri, tra i quali la numerosità del nucleo familiare, l'inserimento delle utenze nelle diverse categorie di attività e la scelta dei coefficienti da impiegare per il calcolo, la cui definizione rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina comunale del prelievo. In questo paragrafo ci si occuperà della definizione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe, ed in particolare dei coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd*, definiti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per i quali quest'ultimo prevede dei limiti massimi e minimi, lasciando al comune la scelta della misura da applicare concretamente ad ogni categoria di utenza. Gli enti, come sopra accennato, possono scegliere i coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile relativa alle utenze domestiche e non domestiche, nell'ambito dei limiti fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, differenziate per area geografica di appartenenza del comune (nord, centro e sud) e per dimensione dello stesso (in termini di popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti). In regime di Tia e di Tares si è ritenuto che il comune non potesse derogare ai limiti minimi o a quelli massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, salvo caso eccezionali e dettagliatamente motivati.

I pesanti incrementi tariffari che la rigorosa applicazione del metodo normalizzato, caratterizzato dall'eccessiva rigidità dei coefficienti che incidono nel calcolo delle tariffe, comporta per talune categorie di utenza (specie non domestica), hanno spinto il legislatore a prevedere una specifica norma derogatoria per gli anni 2014 e 2015. In particolare, l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, ha stabilito, nelle more della revisione del regolamento del metodo normalizzato e per semplificare l'individuazione dei coefficienti, la possibilità di:

- derogare ai limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 relative agli altri coefficienti (*Kb*, *Kc* e *Kd*), nella misura del 50% degli stessi.

Quindi è possibile mitigare gli incrementi che hanno colpito talune categorie di utenza, permettendo una maggiore elasticità nell'applicazione dei coefficienti.

In assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche.

Al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe e mitigare gli incrementi che hanno colpito talune categorie, per alcune categorie di utenze non domestiche (categorie 22,23,24,27 e 29) si è proceduto ad applicare dei coefficienti massimi *Kc* e *Kd* anche in deroga in aumento, per alcune utenze non domestiche (3,22,27,29) si è proceduto ad applicare

coefficienti Kc e Kd minimi anche in diminuzione. Per altre categorie di utenza non domestica (21,23,24,25 e 26) si è proceduto ad applicare dei coefficienti minimi Kc e Kd. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.

DATI INIZIALI

		Utenze domestiche (52%)	Utenze non domestiche (48%)
Totale costi fissi	7.872.250,49	4.093.570,25	3.778.680,24
Totale costi variabili	6.706.588,97	3.487.426,26	3.219.162,71
Totale costo del servizio	14.578.839,46	7.580.996,52	6.997.842,94

Quantità rifiuti prodotti (kg)		12.891.486	11.889.834
---------------------------------------	--	------------	------------

Quantità di rifiuti non domestici	11.899.834	48,00%
Quantità di rifiuti domestici	12.891.486	52,00%
Quantità totale di rifiuti (Kg)	24.791.320,00	100%

UTENZA DOMESTICA TARIFFA FISSA

Categorie	numero utenze	tot superficie (mq)	Ka (zona centro)	Quf	TFd(n)	TFd
1	17.325	724.566	0,86	1,9610	1,69	1.221.974,13
2	6.869	544.953	0,94	1,9610	1,84	1.004.552,21
3	5.602	435.111	1,02	1,9610	2,00	870.333,79
4	4.122	333.472	1,1	1,9610	2,16	719.345,73
5	1.039	82.390	1,17	1,9610	2,29	189.036,63
6 o più	472	36.619	1,23	1,9610	2,41	88.327,76
Totale	35.429	2.157.111				4.093.570,25

UTENZA DOMESTICA TARIFFA VARIABILE

Categorie	numero utenze	tot superficie (mq)	Kb minimo	Quv	Cu	TVd(n)	TVd
1	6.619	484.094	0,60	345,0806	0,2705	56,01	370.737,24
2	6.869	544.953	1,40	345,0806	0,2705	130,69	897.726,68
3	5.602	435.111	1,80	345,0806	0,2705	168,03	941.321,96
4	4.122	333.472	2,20	345,0806	0,2705	205,37	846.551,23
5	1.039	82.390	2,90	345,0806	0,2705	270,72	281.278,23
6 o più	472	36.619	3,40	345,0806	0,2705	317,40	149.810,93
Totale	24.723	1.916.639					3.487.426,26

UTENZA NON DOMESTICA TARIFFA FISSA

Cat	Descrizione	Num utenze	Tot mq	Kc - Centro	Qapf	Tf(ap)	TF
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	140	64.992	0,61	4,9140	2,9976	194.816,88
2	cinematografi e teatri	2	1.110	0,69	4,9140	3,3907	3.763,65
3	autorimesse, magazzini senza vendita	130	144.028	0,52	4,9140	2,5553	368.033,30
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	51	19.503	1,22	4,9140	5,9705	116.443,31
5	stabilimenti balneari	14	5.363	1,01	4,9140	4,9386	26.485,65
6	esposizioni ed autosaloni	106	29.354	0,56	4,9140	2,7519	80.777,82
7	alberghi con ristorante	5	8.558	1,59	4,9140	7,8133	66.866,14
8	alberghi senza ristorante	27	8.455	1,19	4,9140	5,8477	49.442,16
9	case di cura e riposo	20	96.057	1,47	4,9140	7,2236	693.878,12
10	Ospedali	14	17.344	1,70	4,9140	8,3538	144.888,87
11	uffici, agenzie, studi professionali	560	57.600	1,47	4,9140	7,2236	416.079,82
12	banche ed istituti di credito	60	13.623	1,29	4,9140	6,3391	86.357,35
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	499	54.313	1,22	4,9140	5,9951	325.612,04
14	edicola, farmacia, tabaccherie	97	5.720	1,44	4,9140	7,0762	40.475,79
15	negozi particolari: fialatelia tende e tessuti ecc.	9	665	1,29	4,9140	6,3391	4.215,49
16	banchi di mercato beni durevoli	57	1.144	1,59	4,9140	7,8133	8.938,40

17	attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica	119	6.120	1,12	4,9140	5,5037	33.682,65
18	attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti	69	5.797	0,99	4,9140	4,8649	28.201,70
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	75	13.464	1,26	4,9140	6,1917	83.364,56
20	attività industriali con capannone di produzione	48	37.164	0,89	4,9140	4,3735	162.535,90
21	attività artigianali di produzione beni	128	11.264	0,43	4,9140	2,1130	23.801,15
22	ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub	157	14.497	2,60	4,9140	12,7764	185.220,19
23	mense,birrerie hamburgerie	19	3.136	2,67	4,9140	13,1204	41.145,67
24	bar,caffè,pasticceria	174	10.560	2,45	4,9140	12,0393	127.135,50
25	Supermercati,macellerie e generi alimentari	116	18.704	2,34	4,9140	11,4988	215.073,64
26	plurilicenze alimentari	30	2.198	2,34	4,9140	11,4988	25.274,37
27	ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio	50	2.804	3,38	4,9140	16,6290	46.627,83
28	ipermercati di generi misti	15	16.321	1,98	4,9140	9,7298	158.799,38
29	banchi mercato generi alimentari	88	922	2,78	4,9140	13,6806	12.613,54
30	discoteche, night club	9	904	1,83	4,9140	8,9927	8.129,36
		2.888	671.684				3.778.680,24

UTENZA NON DOMESTICA TARIFFA VARIABILE

Cat	Descrizione	Num utenze	Tot mq	Kd - Centro	Tot mq * Kd	Cu	Tv(ap)	TV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	140	64.992	5,65	367.204,80	0,43	2,4134	156.854,72
2	cinematografi e teatri	2	1.110	6,38	7.076,25	0,43	2,7231	3.022,68
3	autorimesse, magazzini senza vendita	130	144.028	2,40	345.667,20	0,43	1,0252	147.654,75
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	51	19.503	11,18	217.946,03	0,43	4,7735	93.097,54
5	stabilimenti balneari	14	5.363	9,27	49.715,01	0,43	3,9598	21.236,20
6	esposizioni ed autosaloni	106	29.354	7,68	225.438,72	0,43	3,2806	96.298,11
7	alberghi con ristorante	5	8.558	22,01	188.318,79	0,43	9,3996	80.442,01
8	alberghi senza ristorante	27	8.455	16,47	139.253,85	0,43	7,0353	59.483,49
9	case di cura e riposo	20	96.057	13,55	1.301.572,35	0,43	5,7880	555.977,93
10	Ospedali	14	17.344	15,67	271.780,48	0,43	6,6936	116.093,39

11	uffici, agenzie, studi professionali	560	57.600	18,20	1.048.320,00	0,43	7,7743	447.798,99
12	banche ed istituti di credito	60	13.623	11,83	161.160,09	0,43	5,0533	68.840,93
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	499	54.313	16,89	917.346,57	0,43	7,2147	391.852,55
14	edicola, farmacia, tabaccherie	97	5.720	19,82	113.341,80	0,43	8,4641	48.414,93
15	negozi particolari: fialatelia tende e tessuti ecc.	9	665	11,85	7.880,25	0,43	5,0618	3.366,12
16	banchi di mercato beni durevoli	57	1.144	14,63	16.736,72	0,43	6,2493	7.149,24
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	119	6.120	10,32	63.158,40	0,43	4,4083	26.978,66
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	69	5.797	9,10	52.752,70	0,43	3,8871	22.533,77
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	75	13.464	11,58	155.913,12	0,43	4,9465	66.599,64
20	attività industriali con capannone di produzione	48	37.164	8,20	304.744,80	0,43	3,5027	130.174,39
21	attività artigianali di produzione beni	128	11.264	4,00	45.056,00	0,43	1,7086	19.246,06
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	157	14.497	23,94	347.116,17	0,43	10,2279	148.273,69
23	mense, birrerie hamburgerie	19	3.136	24,60	77.145,60	0,43	10,5081	32.953,41
24	bar, caffè, pasticceria	174	10.560	22,55	238.128,00	0,43	9,6324	101.718,44
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	116	18.704	21,55	403.071,20	0,43	9,2053	172.175,36
26	plurilicenze alimentari	30	2.198	21,50	47.257,00	0,43	9,1839	20.186,24
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	50	2.804	31,12	87.260,48	0,43	13,2932	37.274,07
28	ipermercati di generi misti	15	16.321	18,20	297.042,20	0,43	7,7743	126.884,16
29	banchi mercato generi alimentari	88	922	25,60	23.603,20	0,43	10,9353	10.082,31
30	discoteche, night club	9	904	16,83	15.214,32	0,43	7,1891	6.498,93
		2.888	671.684		7.536.222,09			3.219.162,71

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

TARIFE UTENZA DOMESTICA ANNO 2017

Categorie/Componenti	Tariffa mq 2017	Tariffa a categoria 2017
1	1,69	56,01
2	1,84	130,69
3	2,00	168,03
4	2,16	205,37
5	2,29	270,72
6 o più	2,41	317,40

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2017

Cat	Descrizione	TF 2017	TV 2017	Tariffa al mq 2017
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	2,9976	2,4134	5,4110
2	cinematografi e teatri	3,3907	2,7231	6,1138
3	autorimesse, magazzini senza vendita	2,5553	1,0252	3,5805
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	5,9705	4,7735	10,7440
5	stabilimenti balneari	4,9386	3,9598	8,8984
6	esposizioni ed autosaloni	2,7519	3,2806	6,0324
7	alberghi con ristorante	7,8133	9,3996	17,2129
8	alberghi senza ristorante	5,8477	7,0353	12,8830
9	case di cura e riposo	7,2236	5,7880	13,0116
10	Ospedali	8,3538	6,6936	15,0474
11	uffici, agenzie, studi professionali	7,2236	7,7743	14,9979
12	banche ed istituti di credito	6,3391	5,0533	11,3924
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	5,9951	7,2147	13,2098
14	edicola, farmacia, tabaccherie	7,0762	8,4641	15,5403
15	negozi particolari: fialatelia tende e tessuti ecc.	6,3391	5,0618	11,4009
16	banchi di mercato beni durevoli	7,8133	6,2493	14,0626
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	5,5037	4,4083	9,9120
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	4,8649	3,8871	8,7520
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	6,1917	4,9465	11,1382
20	attività industriali con capannone di produzione	4,3735	3,5027	7,8762
21	attività artigianali di produzione beni	2,1130	1,7086	3,8217
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	12,7764	10,2279	23,0043
23	mense, birrerie hamburgerie	13,1204	10,5081	23,6285
24	bar, caffè, pasticceria	12,0393	9,6324	21,6718
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	11,4988	9,2053	20,7041
26	plurilicenze alimentari	11,4988	9,1839	20,6827
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	16,6290	13,2932	29,9222
28	ipermercati di generi misti	9,7298	7,7743	17,5040
29	banchi mercato generi alimentari	13,6806	10,9353	24,6159
30	discoteche, night club	8,9927	7,1891	16,1817

